O VENETO S

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Addì 18/12/2021

Prot.N. DPL2021122000030

On. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio.

Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma

Al Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano, dott. Mario Draghi.

Eseguito dal Ministro Leandro Nadin del Dipartimento degli affari esteri, Stato Veneto. Palazzo Ducale, Venezia.

Oggetto:

Invito ufficiale alla prima sessione del Parlamento di autodeterminazione

Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano, dott. Mario Draghi, con la presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Moravio Pianegonda del Governo di autodeterminazione del Popolo Veneto, ha l'onore di invitarLa come ospite alla convocazione della prima sessione del Parlamento del Popolo Veneto autodeterminato, che si terrà il giorno 15 gennaio 2022, nella sede storica di Palazzo Ducale a Venezia. Con l'occasione porge la richiesta, nel rispetto del diritto internazionale, di dare disposizioni di governo per la sede storica del Governo Veneto a Palazzo Ducale Venezia. Nella fiduciosa attesa di un Suo gentile riscontro, Coglie l'occasione per esprimer Le l'alta considerazione di tutti i membri del Parlamento per il suo operato. I membri di Governo del Consiglio dei ministri del Parlamento di autodeterminazione del Popolo Veneto, presenti a Palazzo Ducale e a Piazza San Marco Venezia, saranno provvisti di documento di cittadinanza Veneta e del documento di parlamentare, rilasciato dall'Autorità di governo Veneto.

Ringraziando per la Sua cortese attenzione, porge cordiali saluti.

Moravio Pianegonda

Docalio Xampende

(Art. 96.3 Io Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)





Invito esteso:

Segretario generale delle Nazioni Unite. Mr. António Guterres: "I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli".

Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Mr. Angel Gurria: "l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990".

All' alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Sig.Josep Borrell. European Commission Rue de la Loi / Wetstraat 200 1049 Brussels Belgium Per: Sig.David Maria Sassoli presidente del Parlamento Europeo.

Eseguito da:

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica Internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un' Organizzazione Internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Apparato istituzionale del Comitato Nazionale Veneto.(cfr. Art. 96.3 del I° Prot. Addizionale del 1977 alle Conv. Ginevra del 1949). L'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 – Ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985). Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la principale responsabilità dei governi. Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo in considerazione la situazione particolare dei popoli che si trovano sottoposti a forme di dominio coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera, la Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione legittima, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per realizzare il loro inalienabile diritto di autodeterminazione. La Conferenza Mondiale sui diritti umani considera autodeterminazione come violazione dei diritti umani e sottolinea il diniego del diritto di l'importanza della effettiva realizzazione di tale diritto. Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Un principio fondamentale per l'implementazione dei diritti umani è quello di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: civili, politici, economici, sociali, culturali; individuali e collettivi; dell'essere umano e dei popoli. Individui e popoli sono dunque soggetti originari anche nel sistema legale internazionale e gli stati sono da considerarsi come entità complesse "derivate" anche nel sistema del diritto e della politica internazionale. I principali principi di questo nuovo diritto internazionale sono: il principio di vita; il principio di eguaglianza degli individui e dei popoli; il principio di pace; il principio di solidarietà; il principio di giustizia

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)





sociale; il principio di democrazia. La Conferenza Mondiale sui diritti umani ribadisce che gli Stati sono tenuti, come stipulato nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed in altri strumenti internazionali sui diritti umani, ad assicurare che l'istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sottolinea l'importanza di incorporare nei programmi educativi l'argomento dei diritti umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo si faccia. L'educazione dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite al fine di perseguire tali obiettivi. Per questo l'educazione ai diritti umani e la diffusione di informazioni corrette, sia teoriche che pratiche, giocano un ruolo fondamentale nella promozione e nel rispetto dei diritti umani per tutti gli individui, senza distinzione di alcun tipo come la razza, il sesso, la lingua o la religione e questa dovrebbe essere integrata nelle politiche per l'educazione sia a livello nazionale che internazionale. La Conferenza Mondiale sui diritti umani nota come la mancanza di fondi e l'inadeguatezza delle istituzioni possa impedire l'immediata realizzazione di questi obiettivi. Il principio di autodeterminazione dei popoli, prima ancora di verso l'esterno in una nuova demarcazione di confini territoriali internazionali, opera all'interno dei confini territoriali di uno stato, imponendo a quest'ultimo delle regole di condotta nei confronti della propria popolazione. La sussistenza di un movimento effettivamente rappresentativo del popolo Veneto in lotta, si basa su un'interpretazione del combinato disposto degli art.2 par.4 (che impone agli stati membri di astenersi dall'uso o dalla minaccia della forza internazionali, sia contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di nelle loro relazioni qualsiasi Stato, sia in qualsiasi altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite) e 1 par. 2 della Carta di San Francisco (che, come ben sappiamo, indica tra i fini delle Nazioni Unite lo stabilimento di relazioni internazionali fondate sul rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli). Il Popolo Veneto per l'universalizzazione dei diritti umani. I diritti umani rappresentano il più rilevante ed accomunante sistema di valori degli ultimi due secoli. Legge dei popoli. Idea regolativa, connessa al concetto di giustizia, che deve informare i principi e le norme di diritto internazionale e le sue concrete applicazioni, in modo da garantire una base comune per una convivenza a livello planetario tra soggetti (stati ed individui) liberi ed eguali. In tal senso impone restrizioni alla sovranità degli stati e al loro diritto di agire senza condizionamenti esterni nei confronti delle persone che vivono entro i loro confini e nei confronti delle altre organizzazioni statali. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. La legge dei popoli, infatti, identifica una famiglia di concetti politici informati a principi di giustizia e di bene comune che specificano il contenuto di una concezione del giusto, che opera come argomento normativo intorno alla giustificazione e valutazione della sfera pubblica a partire da premesse universalistiche, formulata in modo tale da poter essere applicata al sistema delle relazioni internazionali. L'autodeterminazione è il diritto del Popolo Veneto di definire la libertà di scelta del regime politico, economico, sociale è il principio di Nazionalità Veneta, di accedere all'indipendenza come Stato separato.

IV a.C., prima attestazione in assoluto. La stele "Venetkens", Isola Vicentina

"POPOLO VENETO"-"GENTI VENETE"

IATS VENETKENS OST KE ENOGENENS LAIONS MEU FASTO.

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)





"Iats, venetizzato straniero, e nativo Laions, mi fece.



Popolo Veneto Identità nella diversità. Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. I diritti fondamentali dei popoli all'esistenza, alla autodeterminazione, alle risorse, alla cultura, all'ambiente.

DIRITTO ALL'ESISTENZA

Articolo 1- Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

Articolo 2- Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e cultura

DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

Articolo 5- Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

Articolo 8- Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa (CSCE). Accordi di Helsinki, 1 agosto 1975.

VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli stati. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



come fra tutti gli stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

Pacta sunt servanda

La pace, la collaborazione tra i popoli, ormai sono valori universali. Sono i valori di "tutti", ovvero sono quei valori nei quali una civiltà si riconosce e chi non li accetta si mette ipso facto al di fuori di essa.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Conclusa a New York il 21 dicembre 1965

Art 2

- 1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
- a) Ogni stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
- b) Ogni stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
- c) Ogni stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
- d) Ogni stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;

Art. 3.

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l' "apartheid".

L'Assemblea Generale 107a sessione plenari, 13 settembre del 2007.

Guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in conformità alla Carta,

Affermando che i popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli e riconoscendo parimenti il diritto di tutti i popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e a essere rispettati in quanto tali,

Affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune patrimonio dell'umanità,

Affermando inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose,

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 -- legge n.762 del 11 dicembre 1985)



etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,

Riaffermando che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione,

Consapevole del fatto che i popoli indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche derivanti, fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliazione delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare, in particolare, il proprio diritto allo sviluppo in accordo con i propri bisogni e interessi,

Riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e filosofie, e in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse,

Riconoscendo inoltre l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli stati,

Felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzano per migliorare la loro politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione e oppressione ovunque essa abbia luogo,

Convinta che, grazie al controllo da parte dei popoli indigeni sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le loro aspirazioni e bisogni.

Riconoscendo che il rispetto dei saperi, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla corretta gestione dell'ambiente,


Sottolineando il contributo della smilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni alla pace, al progresso e allo sviluppo economici e sociali, e alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,

Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a serbare la responsabilità condivisa per l'educazione, la formazione, l'istruzione e il benessere dei loro figli, in conformità con i diritti del bambino,

Considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli stati ed i popoli indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale,

Considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell'associazione tra i popoli indigeni e gli stati,

Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali





e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione ed il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,

Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare ad un popolo, quale che sia, il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale,

Convinta che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni nella presente Dichiarazione favorirà delle relazioni armoniose e di cooperazione tra gli stati ed i popoli indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, non discriminazione e buona fede,

Incoraggiando gli Stati a rispettare e ad ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in accordo ed in cooperazione con i popoli interessati,

Rimarcando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante e costante da svolgere nella promozione e nella protezione dei diritti dei popoli indigeni,

Ritenendo che questa Dichiarazione sia un ulteriore importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo delle attività pertinenti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito,

Riconoscendo e riaffermando che alle persone indigene spettano senza alcuna discriminazione tutti i diritti umani riconosciuti dalla legislazione internazionale e che i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli

L'Assemblea Generale, guidata dai fini e dai principi della Carta delle Nazioni Unite, e in buona fede in esecuzione degli obblighi assunti dagli stati in accordo con la Carta,

Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e diritti a tutti gli altri popoli, riconoscendo inoltre il diritto di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a considerare se stessi differenti e ad essere rispettati come tali,

Affermando inoltre che tutti popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono la comune eredità del genere umano,

Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sulla superiorità o in difesa della superiorità di popoli o individui in base all'origine nazionale, razziale, religiosa, etnica o sulle diversità culturali sono razziste, scientificamente false, non valide dal punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,

Affermando ancora che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere liberi dalla discriminazione di ogni genere,

Preoccupati del fatto che molti popoli indigeni sono stati privati dei propri diritti umani e delle libertà fondamentali, in seguito, tra l'altro, alla colonizzazione e all'espropriazione delle loro terre,

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)





territori e risorse, che hanno impedito l'esercizio, in particolare del loro diritto allo sviluppo, secondo i loro bisogni ed interessi,

Riconoscendo la necessità inderogabile di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni, che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie e specialmente il diritto alle loro terre, territori e risorse.

Articolo 1

I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento, sia come collettività sia come individui, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sancite dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla legislazione internazionale sui diritti umani.

Articolo 2

Gli individui ed i popoli indigeni sono liberi ed uguali per dignità e diritti a tutti gli individui e popoli ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione, (nell'esercizio dei loro diritti) in particolare quella basata sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3

I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente il loro status politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4

I popoli indigeni, esercitando il loro diritto di autodeterminazione, hanno il diritto all' autonomia o all'autogoverno in materie relative ai loro affari interni e locali, così come ai modi e maniere per finanziare le loro autonome funzioni.

Articolo 5

I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le loro specifiche istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, pur conservando i loro diritti a partecipare pienamente, se così scelgono, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello stato.

Articolo 6

Ogni individuo indigeno ha diritto ad una nazionalità.

Articolo 7

- 1. Gli individui indigeni hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e sicurezza della persona.
- 2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e a non essere soggetti ad alcun atto di genocidio o ogni altro atto di violenza, inclusa la sottrazione forzata di bambini dal gruppo ad un altro gruppo.

Articolo 8



(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- 1. I popoli indigeni ed i singoli individui hanno il diritto a non dover subire l'assimilazione forzata o la distruzione della loro cultura.
- 2. Gli stati garantiranno meccanismi efficaci di prevenzione e riparazione per:
- a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di deprivarli della propria integrità come popoli distinti o dei propri valori culturali o identità etniche;
- b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di espropriarli delle loro terre, territori o risorse;
- c) qualunque forma di trasferimento di popolazione che abbia l'intento o l'effetto di violare o minare uno qualunque dei loro diritti;
- d) qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;
- e) qualunque forma di propaganda progettata per promuovere o incitare discriminazione etnica o razziale diretta contro di loro.

Articolo 9

Gli individui ed i popoli indigeni hanno il diritto di appartenere ad una comunità indigena o ad una nazione, in accordo con le tradizioni e gli usi della comunità o della nazione di riferimento. Nessuna discriminazione di alcun tipo può derivare dall'esercizio di un tale diritto.

Articolo 10

I popoli indigeni non saranno forzatamente rimossi dalle proprie terre o territori. Nessun trasferimento avrà luogo senza il libero, preventivo ed informato consenso dei popoli indigeni in questione e previo accordo su una giusta e adeguata compensazione, e, ove possibile, con la possibilità di farvi ritorno.

Articolo 11

- 1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare e praticare le proprie tradizioni culturali ed i loro costumi. Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle loro culture, come i siti archeologici e storici, gli artefatti, il design, le cerimonie, le tecnologie e le arti visive e spettacoli e la letteratura.
- 2. Gli stati provvederanno a rimediare attraverso dispositivi efficaci, che possono comprendere anche la restituzione, sviluppati insieme ai popoli indigeni, con rispetto della loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale presa senza il loro libero, preventivo ed informato consenso o in violazione alle loro leggi, tradizioni e costumi.

Articolo 12

1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare, sviluppare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteggere, ed avere accesso riservato ai propri siti religiosi e culturali; il diritto all'uso ed al controllo di oggetti cerimoniali e il diritto al rimpatrio di resti umani.

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)





2. Gli Stati cercheranno di favorire l'accesso e/o la restituzione di oggetti cerimoniali e resti umani in loro possesso attraverso equi, trasparenti ed efficaci dispositivi sviluppati insieme con i popoli indigeni interessati.

Lavoriamo ogni giorno per costruire un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale e da altri atti internazionali sulla protezione dei diritti umani dei Popoli al diritto di Autodeterminazione; al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere l'azione del potere legislativo del Parlamento di autodeterminazione Veneto.

Panoramica del mandato. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

- a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- d. Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- e. Il diritto ad un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli stati;
- f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone ed individui;
- g. La promozione ed il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;
- i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio ed una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;
- k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce ad un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione ed il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili ed amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)





- l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione;
- m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;
- n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;
- o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Mandato

- a. Identificare possibili ostacoli alla promozione e alla protezione di un ordine internazionale democratico ed equo e presentare proposte e / o raccomandazioni al Consiglio dei diritti umani su possibili azioni a tale riguardo;
- b. Identificare le migliori pratiche nella promozione e protezione di un ordine internazionale democratico ed equo a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale;
- c. Sensibilizzare sull'importanza della promozione e della protezione di un ordine internazionale democratico ed equo;
- d. Lavorare in cooperazione con gli stati al fine di promuovere l'adozione di misure a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale, volte alla promozione e alla protezione di un ordine internazionale democratico ed equo;
- e. Lavorare in stretto coordinamento, evitando inutili duplicazioni, con organizzazioni intergovernative e non governative, altre procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, istituzioni finanziarie internazionali, nonché con altri attori pertinenti che rappresentano la più ampia gamma possibile di interessi ed esperienze, i rispettivi mandati, anche attraverso la partecipazione ed il seguito a conferenze ed eventi internazionali pertinenti;
- f. Integrare una prospettiva di genere e una prospettiva di disabilità nel suo lavoro;
- g. Riferire regolarmente al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea generale in conformità con i rispettivi programmi di lavoro;
- h. Sostenere il rafforzamento e la promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo intero.

Oggi, l'autodeterminazione dei popoli, oltre che essere enunciata tra i fini delle Nazioni Unite (art.1 dello Statuto) è formalmente riconosciuta come diritto umano fondamentale dalle più importanti convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. L'identico articolo 1 dei due Patti

TENETO GO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



internazionali del 1966, rispettivamente, sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, così recita:

- "1 Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
- 2 Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
- 3 Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di Autodeterminazione dei Popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite".

Si arriverà così a riconoscere anche a favore de Popolo Veneto, il diritto a costituirsi in stato indipendente, mediante l'esercizio del diritto di autodeterminazione sancito dagli artt.1 e 55 della Carta, che in tal modo verrà esteso a tutti i popoli senza eccezioni di sorta.

De origine urbis Venetiarum. Ricordando che il popolo Veneto fu l'unico non conquistato con la guerra dai romani, perché videro in loro un popolo laborioso e pacifico. Le fonti scritte sugli antichi Veneti sono molte e ben note, distribuite in un ampio arco di secoli e riferibili ai più famosi scrittori Greci e Latini: da Omero a Virgilio, a Tito Livio, Plinio il Vecchio, etc. Omero li chiamò "Evetoy" e così i tutti Greci, i Latini li dissero "Heneti". Il significato Greco della parola EVETOY è: degni di lode o lodevoli, narrato da Tito Livio celebre excursus di storia patria. Culture del mondo, sempre più popoli stanno scomparendo. Sul nostro pianeta convivono più di 3.000 differenti culture, un patrimonio di tutta l'umanità che va tutelato con ogni mezzo a disposizione. Le Nazioni Unite, con lo slogan "Se loro scompariranno, se ne andrà anche una parte di te", hanno recentemente lanciato l'allarme per il rischio estinzione che riguarda decine di popoli e tribù nel mondo a causa di sfratti, rapimenti, massacri, guerre e deportazioni. Ogni specifica cultura è andata sviluppandosi nel corso del tempo, arricchendosi in un processo di contaminazione virtuosa e condizionando profondamente (non sempre in meglio) il vissuto quotidiano delle società. Il rischio che si corre quando una di esse si estingue è pertanto quello dell'impoverimento, sul piano storico e a livello antropologico.



(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, Il Presidente del Comitato Liberazione Nazionale Veneto, Amedeo Casasola, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri Moravio Pianegonda, del Procuratore Generale Nicola Liviero e del Ministro Leandro Nadin del Dipartimento degli affari esteri, è disponibile ad un tavolo diplomatico bilaterale a coordinare nel miglior modo lo svolgimento della prima sessione parlamentare del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Venezia, Palazzo Ducale 18/12/2021

Presidente del C.L.N.V.

Amedeo Casasola

Presidente del Consiglio dei ministri

Moravio Pianegonda

Procuratore Generale

Nicola Liviero

Ministro del Dipartimento degli affari esteri

flower of the

Doealio Jamejand

Leandro Nadin

Nell'attuazione di atti aventi forza di legge:

1/2 hours

(documenti consultabili sul sito <u>www.clnveneto.net</u> sezione documenti)

Allegato 1 Atto di fondazione.

Allegato 2 Adesione allo Statuto di Roma, Corte penale internazionale.

Allegato 3 Adesione alle Nazioni unite come Stato neutrale non membro osservatore.

Allegato 4 Atto giuridico pubblico internazionale al Presidente della Banca centrale europea.

Allegato 5 Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia.

Allegato 6 Trattato "Effetto farfalla": dichiarazione di belligeranza all'Organizzazione sui generis Unione europea con comunicazione ufficiale ai Presidenti dei parlamenti degli Stati aderenti all'Organizzazione.

Allegato 7 Adozione transitoria Costituzione Svizzera.



(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Allegato 8 Legge 10 Estinzione debito.
- Allegato 9 Legge 11 diritto di cittadinanza.
- Allegato 10 Adesione all'Etica Mondiale Turismo.
- Allegato 11 Atto giuridico costitutivo pubblico internazionale dell'Organizzazione Internazionale sui generis dell'Unione dei popoli d'Europa. Tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli d'Europa a democrazia diretta: persone fisiche, giuridiche, Stati e organizzazioni internazionali.
- Allegato 12 Sistema tributario.
- Allegato 13 Registro immobili del popolo Veneto autodeterminato, messi a tutela del diritto internazionale.
- Allegato 14 Parlamento del popolo Veneto di autodeterminazione.
- Allegato 15 Banca Nazionale pubblica del popolo Veneto autodeterminato.
- Allegato 16 Trattato tassa automobilistica di proprietà.
- Allegato 17 Trattato Istitutivo-Costitutivo dell'Organizzazione internazionale sui generis dei popoli d'Europa.
- Allegato 18 Protezione Civile.
- Allegato 19 Atto giuridico pubblico Commissione di Venezia.
- Allegato 20 Adesione al World Trade Organization
- Allegato 21 Adesione alla Camera di commercio internazionale.
- Allegato 22 Adesione all' Organizzazione Mondiale delle Dogane.
- Allegato 23 Adesione alla Banca dei Regolamenti Internazionali.